PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

26 gennaio 2005 PE 353.465v01-00

EMENDAMENTI 35-88

Progetto di relazione **(PE 350.239v02-00)**
di Kathalijne Maria Buitenweg
Proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea

Proposta di decisione (COM(2004)0328 – C6-0071/2004 – 2004/0113(CNS))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da António Costa

Emendamento 35
Considerando 8

(8) ***Le disposizioni proposte non mirano a modificare misure particolari relative alla*** lotta contro alcune gravi e complesse forme di criminalità, tra cui il terrorismo***, in vigore a livello nazionale.***	(8) ***Gli Stati membri possono, nel rispetto del suo contenuto essenziale, adattare le disposizioni previste nella presente decisione quadro alle circostanze specifiche della*** lotta contro alcune gravi e complesse forme di criminalità, tra cui il terrorismo ***e la criminalità organizzata.***

Or. pt

Motivazione

Emendamento per precisare che le regole minime previste dalla direttiva (per esempio assistenza di un legale e di un interprete) sono applicabili alle persone indagate di terrorismo e di criminalità organizzata. Tuttavia si consente la conservazione o l'adozione di norme processuali che operino una distinzione tra la repressione penale di detti reati rispetto a quella degli altri reati, purché nel rispetto del contenuto essenziale dei diritti previsti nella

decisione quadro.

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 36
Considerando 10

(10) Sono stati individuati i seguenti cinque settori nell'ambito dei quali in un primo tempo occorrerebbe applicare norme comuni: l'accesso alla rappresentanza legale, l'accesso all'interpretazione e alla traduzione, il beneficio di un'attenzione particolare per le persone che ne hanno bisogno poiché incapaci di seguire il processo, l'assistenza consolare ai detenuti stranieri e la comunicazione scritta a indagati e imputati sui loro diritti.	(10 ***Al fine di promuovere la fiducia reciproca tra gli Stati membri, occorre istituire salvaguardie volte a tutelare i diritti fondamentali non soltanto degli indagati, ma anche delle vittime e dei testimoni di reati. Tuttavia, lo scopo principale della presente decisione quadro è la salvaguardia dei diritti degli indagati.*** Sono stati individuati i seguenti cinque settori nell'ambito dei quali in un primo tempo occorrerebbe applicare norme comuni: l'accesso alla rappresentanza legale, l'accesso all'interpretazione e alla traduzione, il beneficio di un'attenzione particolare per le persone che ne hanno bisogno poiché incapaci di seguire il processo, l'assistenza consolare ai detenuti stranieri e la comunicazione scritta a indagati e imputati sui loro diritti.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 37
Considerando 15

(15) È previsto il diritto dei detenuti di ottenere che la loro famiglia***,*** le persone equiparate ai familiari ***e il loro datore di lavoro siano informati rapidamente*** della loro detenzione, purché tali informazioni non compromettano il processo. Il diritto a contattare le eventuali autorità consolari	(15) È previsto il diritto dei detenuti di ottenere che la loro famiglia ***e*** le persone equiparate ai familiari siano ***informate*** rapidamente della loro detenzione ***e di far informare il loro datore di lavoro***, purché tali informazioni non compromettano il processo. Il diritto a contattare le eventuali

competenti è inoltre inserito nella presente decisione quadro. Tali diritti si inseriscono nel contesto più ampio del diritto dei detenuti ad avere accesso al mondo esterno.	autorità consolari competenti è inoltre inserito nella presente decisione quadro. Tali diritti si inseriscono nel contesto più ampio del diritto dei detenuti ad avere accesso al mondo esterno.

Or. de

Motivazione

Non deve avvenire alcuna informazione automatica del datore di lavoro onde evitare discriminazioni e la perdita del posto di lavoro per le persone in custodia cautelare.

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 38
Considerando 17

(1) La comunicazione scritta agli indagati e agli imputati dei loro diritti fondamentali costituisce un mezzo per migliorare l'equità del procedimento e, in una certa misura, contribuisce a fare in modo che tutti le persone accusate di un reato siano messe a conoscenza dei propri diritti. Se gli indagati e gli imputati li ignorano è più difficile per loro esigere che vengano loro concessi. Un'informazione scritta agli indagati dei loro diritti mediante una semplice "comunicazione dei diritti", risolverà questo problema.	(17) La comunicazione scritta agli indagati e agli imputati dei loro diritti fondamentali costituisce un mezzo per migliorare l'equità del procedimento e, in una certa misura, contribuisce a fare in modo che tutti le persone accusate di un reato siano messe a conoscenza dei propri diritti. Se gli indagati e gli imputati li ignorano è più difficile per loro esigere che vengano loro concessi. Un'informazione scritta agli indagati dei loro diritti mediante una semplice "comunicazione dei diritti", risolverà questo problema. ***È essenziale che gli indagati portatori di handicap della vista o di disabilità di lettura siano informati oralmente dei loro diritti fondamentali.***

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 39
Articolo 1, paragrafo 2

2. I diritti si applicano a qualsiasi persona indagata per aver commesso un reato (in prosieguo: "un indagato") dal momento in cui è ***informata*** dalle autorità competenti di uno Stato membro che è ***indagata*** per aver commesso un reato, fino alla sentenza definitiva.	2. I diritti si applicano a qualsiasi persona indagata per aver commesso un reato (in prosieguo: "un indagato")***, ovvero, se si tratta di una persona giuridica, al suo rappresentante giuridico,*** dal momento in cui è ***informato*** dalle autorità competenti di uno Stato membro che è ***indagato*** per aver commesso un reato ***o è sottoposto a detenzione***, fino alla sentenza definitiva.

Or. de

Motivazione

I diritti dell'indagato devono scattare quanto prima possibile, pertanto occorre precisare come momento iniziale sia l'informazione, sia la custodia cautelare, che può essere disposta anche senza indizi.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava

Emendamento 40
Articolo 1, paragrafo 2

2. I diritti ***si applicano*** a qualsiasi persona indagata per aver commesso un reato (in prosieguo: "un indagato") dal momento in cui è ***informata*** dalle autorità competenti di uno Stato membro ***che è indagata per aver commesso un reato,*** fino alla sentenza definitiva.	2. I diritti ***devono applicarsi*** a qualsiasi persona indagata per aver commesso un reato (in prosieguo: "un indagato")***, ovvero, se l'indagato è una persona giuridica, al rappresentante della persona giuridica,*** dal momento in cui è ***informato*** dalle autorità competenti di uno Stato membro, fino alla sentenza definitiva.

Or. it

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 41
Articolo 1, paragrafo 2

2. I diritti si applicano a qualsiasi persona indagata per aver commesso un reato (in	2. I diritti si applicano a qualsiasi persona indagata per aver commesso un reato (in

prosieguo: “un indagato”) dal momento in cui è informata dalle autorità competenti di uno Stato membro che è indagata per aver commesso un reato, fino alla sentenza definitiva.	prosieguo: “un indagato”) dal momento in cui è informata dalle autorità competenti di uno Stato membro che è indagata per aver commesso un reato, fino alla sentenza definitiva***, compresa l'irrogazione della pena e l'esito di un eventuale appello***.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 42
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. All'informazione è equiparata una condotta coerente delle autorità penali dalla quale si evince che la persona interessata è sospettata di aver commesso un reato.

Or. de

Motivazione

Se il momento fosse quello dell'informazione esplicita, i diritti dell'indagato potrebbero essere elusi con il differimento dell'informazione e ciò contrasterebbe con lo scopo della relazione.

Emendamento presentato da António Costa

Emendamento 43
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. A prescindere dalla sua classificazione nelle legislazioni nazionali, sono considerati "procedimenti penali" tutti i procedimenti, a livello giurisdizionale o meno, in relazione ai quali potenzialmente si possa applicare una pena privativa della libertà o ogni altra pena sostitutiva mirante a sanzionare la

consumazione di un'infrazione con rilevanza penale materiale, compresa ogni fase dell'indagine.

Or. pt

Motivazione

Va chiarito che la decisione quadro comprende ogni procedimento attinente alle norme penali materiali, anche se nelle legislazioni nazionali esso sia considerato un procedimento non penale.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 44
Articolo 1 bis, lettera e) (nuova)

e) "persone equiparate ai familiari":

- persone che ai sensi della legislazione di uno Stato membro siano legate all'indagato da una convivenza dello stesso sesso registrata o in altro modo legalizzata,

- persone che siano legate all'indagato da una convivenza non sancita da vincolo matrimoniale e dal domicilio comune.

Or. de

Motivazione

Occorre armonizzare la definizione perché questo è l'unico modo per garantire che in tutti gli Stati membri siano seguite procedure identiche.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 45
Articolo 1 bis, lettera f) (nuova)

f) "al più presto possibile":

senza differimenti dipendenti dall'autorità interessata.

Or. de

Motivazione

Con la definizione "al più presto possibile" possono essere superati i timori che la vaghezza del concetto potrebbe far differire il diritto all'assistenza legale e di altro tipo.

Emendamento presentato da António Costa

Emendamento 46
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis

Diritto di difesa

Prima di rendere dichiarazioni oppure non appena siano applicate misure restrittive della libertà, ove le prime non siano ancora state rese, le persone hanno il diritto di essere informate dalle autorità sui fatti che sono loro imputati e sugli indizi dell'indagine.

Or. pt

Motivazione

Per garantire che gli indagati siano a conoscenza del contenuto dell'indagine a loro carico e siano in grado di preparare in modo conveniente la propria difesa.

Emendamento presentato da Roberta Angelilli

Emendamento 47
Articolo 2, paragrafo 1

1. ***Ciascun indagato*** ha diritto ***all'assistenza legale al più presto possibile e nel corso di tutto il procedimento penale, qualora***	1. ***Una persona sospettata*** ha ***il*** diritto ***di ricevere consulenza legale prima di essere sentita per la prima volta dall'autorità***

esprima l'intenzione di volerne beneficiare.	***procedente nonché di avere l'assistenza di un legale durante ogni tipo di interrogatorio.***

Or. it

Motivazione

Tale precisazione pare necessaria per evitare che in assenza di un difensore la persona indagata possa rilasciare dichiarazioni controproducenti per la sua difesa che possano essere utilizzate nel giudizio.

Emendamento presentato da António Costa

Emendamento 48
Articolo 2, paragrafo 1

1. Ciascun indagato ha diritto all'assistenza legale al più presto possibile e nel corso di tutto il procedimento penale, qualora esprima l'intenzione di volerne beneficiare.	1. Ciascun indagato ha diritto all'assistenza legale al più presto possibile***, entro il termine massimo di 24 ore, sempre prima di ogni interrogatorio*** e nel corso di tutto il procedimento penale, qualora esprima l'intenzione di volerne beneficiare.

Or. pt

Motivazione

Per delimitare i termini "al più presto possibile", si fissa una scadenza oraria tassativa.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 49
Articolo 2, paragrafo 1

1. Ciascun indagato ha diritto all'assistenza legale al più presto possibile e nel corso di tutto il procedimento penale***, qualora esprima l'intenzione di volerne beneficiare***.	1. Ciascun indagato ha diritto all'assistenza legale al più presto possibile e nel corso di tutto il procedimento penale.

Or. de

Motivazione

Semplificazione del testo, dato che ovviamente l'indagato può non avvalersi di un suo diritto.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava

Emendamento 50
Articolo 2, paragrafo 2

2. Ciascun indagato ***ha*** diritto di beneficiare dell'assistenza legale prima di rispondere all'interrogatorio in relazione ***all'accusa rivoltagli.***	2. Ciascun indagato ***deve avere il*** diritto di beneficiare dell'assistenza legale prima di rispondere all'interrogatorio ***e della presenza di un avvocato durante l'interrogatorio stesso*** in relazione ***al reato per il quale è indagato.***

Or. it

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 51
Articolo 2, paragrafo 2

2. Ciascun indagato ha diritto di beneficiare dell'assistenza legale prima di rispondere all'interrogatorio in relazione all'accusa rivoltagli.	2. Ciascun indagato ha diritto di beneficiare dell'assistenza legale prima di rispondere all'interrogatorio in relazione all'accusa rivoltagli ***nonché, tempestivamente, in ogni fase del procedimento penale***.

Or. en

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 52
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Un avvocato ha il diritto di:
	- visitare l'indagato da lui rappresentato nonché parlare e corrispondere per iscritto

con il medesimo, in privato e in totale riservatezza;

- essere presente durante l'interrogatorio dell'indagato da lui rappresentato;

- accedere al materiale concernente la causa dal momento in cui è fissata la data del processo;

- essere presente e porre domande dinanzi al giudice alle udienze preliminari o durante il processo.

Or. en

Emendamento presentato da António Costa

Emendamento 53
Articolo 2, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Gli Stati membri garantiscono che un avvocato abbia accesso all'intera documentazione processuale, in tempi ragionevoli per la preparazione della difesa.

Or. pt

Motivazione

Per assicurare una difesa effettiva degli indagati, si stabilisce un lasso di tempo adeguato affinché l'avvocato possa studiare la documentazione processuale.

Emendamento presentato da António Costa

Emendamento 54
Articolo 2, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. L'indagato ha diritto a:

- entrare in contatto privato con il proprio avvocato, anche se sotto controllo visuale,

ove lo esigano ragioni di sicurezza, assicurando la piena riservatezza della conversazione avuta con l'avvocato;

- accedere all'intera documentazione attinente al procedimento penale, anche tramite il proprio avvocato;

- a che il proprio avvocato sia informato sull'iter del procedimento penale e sia presente agli interrogatori;

- a che il proprio avvocato sia presente a formuli quesiti dinanzi al tribunale, sia nella fase che precede il giodizio, sia durante lo stesso.

Or. pt

Motivazione

Si fa riferimento all'emendamento 20 proposto dalla relatrice, tuttavia si ritiene opportuno precisare che i diritti previsti dalla disposizione spettano direttamente agli indagati e non dipendono da eventuali prerogative professionali inerenti all'esercizio della professione forense. Si intende anche assicurare la riservatezza della relazione indagato/avvocato in quanto elemento essenziale per garantire tutti i diritti di difesa degli indagati, compreso il diritto al silenzio.

Emendamento presentato da Roberta Angelilli

Emendamento 55
Articolo 2, paragrafo 2 quinquies (nuovo)

2 quinquies. Qualora una persona non sospettata renda davanti all'autorità giudiziaria o di polizia dichiarazioni dalle quali sono desumibili indizi di reato a suo carico, l'autorità che procede interrompe l'esame e avverte che potranno essere aperte indagini nei suoi confronti, la mette a conoscenza dei suoi diritti e la invita a nominare un difensore.

Or. it

Motivazione

Un persona che non sia sospettata, ad esempio un testimone in un processo, ha diritto di essere informata non appena sorgono sospetti di reità sul suo conto, in modo da potersi difendere fin dall'inizio, compiutamente.

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 56
Articolo 3, alinea

Nonostante l'indagato abbia il diritto di rifiutare l'assistenza legale o di difendersi da solo nel corso di un processo, per taluni indagati l'assistenza legale è necessaria, onde garantire un processo equo. Di conseguenza, gli Stati membri garantiscono che sia fornita l'assistenza legale a ogni indagato che:	Nonostante l'indagato abbia il diritto di rifiutare l'assistenza legale o di difendersi da solo nel corso di un processo, per taluni indagati l'assistenza legale è necessaria, onde garantire un processo equo. Di conseguenza, gli Stati membri garantiscono che sia fornita l'assistenza legale a ogni indagato***, in particolare nel caso*** che:

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che il diritto all'assistenza legale, e il corrispondente obbligo per gli Stati membri di fornire un'assistenza legale, sono validi per tutti gli indagati, e non soltanto per le specifiche categorie di persone elencate.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 57
Articolo 3, alinea e trattino 1

Nonostante l'indagato abbia il diritto di rifiutare l'assistenza legale o di difendersi da solo nel corso di un processo, per taluni indagati l'assistenza legale ***è necessari***a, onde garantire un processo equo. Di conseguenza, gli Stati membri garantiscono che sia fornita l'assistenza legale a ogni indagato che:	Nonostante l'indagato abbia il diritto di rifiutare l'assistenza legale o di difendersi da solo nel corso di un processo, per taluni indagati ***può essere disposta*** l'assistenza legale onde garantire un processo equo. Di conseguenza, gli Stati membri garantiscono che sia fornita l'assistenza legale a ogni indagato che:

– sia detenuto in custodia cautelare prima del processo, o

Or. de

Motivazione

Va presunto che determinati indagati ai quali va riservata particolare attenzione non siano in grado di valutare la portata e la gravità dell'accusa penale. Pertanto i minori, gli indagati di un reato, i ricercati con mandato europeo e i soggetti che non sembrano in grado di comprendere il contenuto o l'importanza del procedimento devono tassativamente fruire di assistenza legale. Per gli indagati in custodia cautelare non vale lo stesso criterio. A differenza delle altre tipologie di indagati, nel caso dei detenuti in via preventiva non sussiste il rischio rilevante che non sappiano valutare la portata e la gravità di un'accusa penale. Di conseguenza per detta tipologia non risulta necessario disporre tassativamente un'assistenza legale.

Emendamento presentato da António Costa

Emendamento 58
Articolo 3, trattino 5 bis (nuovo)

- siano detenuti per prestazione di dichiarazioni in procedimenti penali;

Or. pt

Motivazione

La circostanza che un indagato non si presenti volontariamente a prestare dichiarazioni, pur con previa notifica allo scopo, induce a presumere una fragilità psicologica dell'indagato.

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 59
Articolo 3, trattino 2

- venga formalmente accusato di aver commesso un reato che si inserisce in un contesto complesso dal punto di vista dei fatti o del diritto o per il quale viene	- venga formalmente accusato di aver commesso un reato che si inserisce in un contesto complesso dal punto di vista dei fatti o del diritto o per il quale viene

comminata una pena severa, in particolare nel caso in cui in uno Stato membro sia prevista una pena obbligatoria ***di oltre un anno di carcere*** per il reato di cui trattasi, o	comminata una pena severa, in particolare nel caso in cui in uno Stato membro sia prevista una pena ***detentiva*** obbligatoria per il reato di cui trattasi, o

Or. en

Motivazione

Una pena detentiva, anche senza ulteriori specificazioni, costituisce già di per sé una ragione sufficientemente valida per prevedere la garanzia dell'assistenza legale.

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 60
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che ***solo*** gli avvocati, come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 98/5/CE abbiano titolo a fornire l'assistenza prevista ai sensi della presente decisione quadro.	1. Gli Stati membri garantiscono che gli avvocati, come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 98/5/CE ***o altre persone dotate delle debite qualifiche conformemente alle disposizioni nazionali applicabili*** abbiano titolo a fornire l'assistenza prevista ai sensi della presente decisione quadro.

Or. en

Motivazione

È necessario tenere presenti le procedure alternative applicate negli Stati membri.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 61
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che ***solo*** gli avvocati, come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 98/5/CE abbiano titolo a fornire l'assistenza prevista	1. Gli Stati membri garantiscono che gli avvocati, come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 98/5/CE ***o altre persone dotate delle debite***

ai sensi della presente decisione quadro.	***qualifiche conformemente alle disposizioni nazionali applicabili*** abbiano titolo a fornire l'assistenza prevista ai sensi della presente decisione quadro.

Or. en

Motivazione

Occorre tenere presenti le procedure alternative applicate negli Stati membri, come quella dei Rappresentanti accreditati in Inghilterra e nel Galles.

Emendamento presentato da Roberta Angelilli

Emendamento 62
Articolo 4, paragrafo 2

2. Gli Stati membri ***devono garantire l'esistenza di un meccanismo che preveda la possibilità di sostituire un avvocato nel caso in cui l'assistenza legale non sia effettiva.***	2. Gli Stati membri ***garantiscono agli imputati la possibilità di segnalare i casi di grave negligenza ed imperizia del proprio avvocato ad un organo appositamente costituito, eventualmente nell'ambito di associazioni di avvocati. Tale organo assumerà i provvedimenti disciplinari opportuni nei confronti dell'avvocato.***

Or. it

Motivazione

Il diritto ad impostare una difesa rimane una prerogativa esclusiva del difensore che assume la causa e non può essere valutata in termini di efficacia o concludenza nemmeno da altri avvocati. Gli unici elementi obiettivamente rilevabili che dovrebbero essere sanzionabili sono la negligenza intesa nel senso di mancato compimento di qualche cosa che doveva essere fatto, e imperizia, incapacità a compierlo correttamente, secondo lo stato dell'arte. Né tantomeno é pensabile che ad un organo sia affidato il compito di sostituire l'avvocato ex officio (dall'alto), senza che sia prevista la possibilità per l'imputato di scegliere se mantenere il precedente malgrado gli errori o di cambiare lui stesso il proprio difensore.

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 63
Articolo 4, paragrafo 2

2. Gli Stati membri devono garantire l'esistenza di un ***meccanismo che preveda la possibilità di sostituire un avvocato nel caso in cui l'assistenza legale non sia effettiva***.	2. Gli Stati membri devono garantire l'esistenza di un ***organismo indipendente incaricato di ricevere i reclami concernenti l'efficienza dei difensori legali. Se del caso, tale organismo può fornire un avvocato sostitutivo.***

Or. en

Motivazione

Per garantire l'indipendenza dell'organismo incaricato di valutare l'efficienza dei difensori legali, sarebbe meglio evitare che fosse composto di soli avvocati.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 64
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Gli Stati membri devono garantire che gli avvocati forniti non soltanto siano qualificati, ma abbiano anche una vasta esperienza nel rappresentare indagati in procedimenti penali. Gli Stati membri garantiscono che gli avvocati siano indipendenti e siano adeguatamente remunerati, affinché accettino volentieri l'incarico di difensore in un procedimento penale.

Or. en

Emendamento presentato da António Costa

Emendamento 65
Articolo 4, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. I termini processuali di cui alla presente decisione quadro iniziano a decorrere dalla notifica all'avvocato, a prescindere da una eventuale notifica anteriore all'indagato.

Or. pt

Motivazione

Il testo proposto assicura che l'indagato non sarà pregiudicato per ignoranza della legge penale sostanziale o procedurale.

Emendamento presentato da António Costa

Emendamento 66
Articolo 5, paragrafo 1

1. Nel caso in cui si applichi l'articolo 3, ***i costi*** dell'assistenza legale sono sostenuti ***dagli Stati membri*** qualora rappresentino un onere eccessivo dal punto di vista finanziario per l'indagato o per le persone che sono a suo carico.	1. Nel caso in cui si applichi l'articolo 3, ***le spese*** dell'assistenza legale***, a titolo di onorari, di spese e di costi giudiziari,*** sono sostenuti*, in tutto o in parte,* ***dallo Stato membro in cui si svolge il procedimento penale,*** qualora rappresentino un onere eccessivo dal punto di vista finanziario per l'indagato o per le persone che sono a suo carico ***ovvero per le persone che provvedono alla sua sussistenza***.

Or. pt

Motivazione

La versione proposta comprende tutte le spese inerenti alla difesa nel contesto di un procedimento penale e estende il diritto di sostegno giudiziario alle persone che provvedono alla sussistenza dell'indagato.

Emendamento presentato da Roberta Angelilli

Emendamento 67
Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri ***assicurano l'assistenza gratuita di un interprete all'indagato che non comprende la lingua usata nel corso del procedimento, per tutelarne l'equità.***	1. Gli Stati membri ***devono assicurare che se una persona sospettata non comprende o non parla la lingua del procedimento sia assistita gratuitamente da un interprete in ogni fase e grado del procedimento nonché, su sua richiesta, anche nei colloqui con il proprio difensore.***

Or. it

Motivazione

La valutazione sull'opportunità di avere l'interprete durante i colloqui con il difensore deve essere rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'imputato, che potrebbe voler evitare che un terzo, non tenuto a segreto professionale, venga a conoscenza di quanto confidato al difensore.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 68
Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano l'assistenza gratuita di un interprete all'indagato che non comprende la lingua usata nel corso del procedimento, per tutelarne l'equità.	1. Gli Stati membri assicurano l'assistenza gratuita di un interprete all'indagato che non comprende la lingua usata nel corso del procedimento, per tutelarne l'equità. ***Se del caso, l'indagato ha il diritto di accedere al servizio di interpretazione fornito da una linea telefonica nazionale, qualora il servizio di interpretazione non sia immediatamente disponibile presso la stazione di polizia.***

Or. en

Emendamento presentato da Roberta Angelilli

Emendamento 69
Articolo 6, paragrafo 2

2. ***Eventualmente, gli Stati membri garantiscono che l'indagato benefici dell'***assistenza ***gratuita di un interprete per la consulenza fornitagli da un avvocato durante tutto il procedimento penale.***	2. ***Nel caso di misure detentive cautelari o di arresto, l'***assistenza ***linguistica deve essere fornita al più tardi entro le 48 ore.***

Or. it

Motivazione

È essenziale che l'imputato possa beneficiare fin da subito dell'assistenza di un interprete, soprattutto nei casi di restrizione della libertà personale.

Emendamento presentato da Martine Roure

Emendamento 70
Articolo 6, paragrafo 2

2. ***Eventualmente***, gli Stati membri garantiscono che l'indagato benefici dell'assistenza gratuita di un interprete per la consulenza fornitagli da un avvocato durante tutto il procedimento penale.	2. Gli Stati membri garantiscono che l'indagato benefici dell'assistenza gratuita di un interprete per la consulenza fornitagli da un avvocato durante tutto il procedimento penale.

Or. fr

Motivazione

Tutti coloro che ne hanno bisogno devono avere accesso ad un interprete, e non soltanto le persone vulnerabili.

Emendamento presentato da Roberta Angelilli

Emendamento 71
Articolo 6, paragrafo 3 bis (nuovo)

3bis. Gli Stati membri mettono in atto le misure necessarie per creare un efficace sistema di registrazione e di gestione degli interpreti.

Or. it

Motivazione

Sembra opportuno rimarcare la necessità di istituire un sistema efficace al fine di evitare che si ripresenti il problema, molto diffuso in alcuni paesi UE, dell'eccessiva dilatazione dei tempi processuali qualora vi sia necessità di un interprete.

Emendamento presentato da Martine Roure e António Costa

Emendamento 72
Articolo 6, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli interpreti giurati presso le giurisdizioni competenti sono iscritti in un albo nazionale degli interpreti.

Or. fr

Motivazione

L'istituzione di un albo nazionale degli interpreti consente di garantire che questi ultimi abbiano competenze linguistiche ed una conoscenza dei termini giuridici sufficienti per fornire una traduzione completa all'indagato e al suo avvocato.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 73
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che un indagato che non comprende la lingua usata nel corso del procedimento benefici della traduzione gratuita di tutti i documenti utili per assicurare l'equità del processo.	1. Gli Stati membri garantiscono che un indagato che non comprende la lingua usata nel corso del procedimento benefici della traduzione gratuita di tutti i documenti utili ***in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o in un'altra lingua compresa dall'indagato, se del caso,*** per assicurare l'equità del processo.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 74
Articolo 7, paragrafo 2

2. Le autorità competenti stabiliscono quali sono i documenti che è necessario tradurre. L'avvocato dell'indagato può chiedere la traduzione di ulteriori documenti.	***soppresso***

Or. de

Motivazione

Può restare di competenza degli ordinamenti giuridici nazionali la scelta dei documenti di cui si dispone o si richiede la traduzione. Inoltre, la regolamentazione proposta implica che in futuro la legislazione europea esclude che anche l'interessato possa chiedere la traduzione e debba sempre avvalersi dell'assistenza legale. Ma ciò contrasta con la sua facoltà di rinunciare all'assistenza legale.

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 75
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Gli Stati membri istituiscono un organismo nazionale di accreditamento, il quale provvede all'iscrizione rinnovabile e alla formazione permanente di traduttori e interpreti giuridici giurati e tiene un albo di

	detti traduttori e interpreti specializzati giurati. Ciascuno Stato membro ha accesso agli albi degli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento presentato da António Costa

Emendamento 76
Articolo 9

Gli Stati membri garantiscono che, nel caso in cui il procedimento si svolga con l'assistenza di un interprete, il controllo della qualità sia garantito da una registrazione audio o video. In caso di contestazione, verrà fornita una trascrizione della registrazione alle parti. ***Tale trascrizione potrà essere utilizzata solo per verificare la fedeltà dell'interpretazione.***	Gli Stati membri garantiscono che, nel caso in cui il procedimento si svolga con l'assistenza di un interprete, il controllo della qualità sia garantito da una registrazione audio o video. In caso di contestazione, verrà fornita una trascrizione della registrazione alle parti.

Or. pt

Motivazione

Va chiarito che la trascrizione può essere utilizzata ove ne sia comprovata l'attendibilità.

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 77
Articolo 11, paragrafo 2

2. Se necessario gli Stati membri garantiscono l'assistenza medica.	2. Se necessario ***e se l'indagato o il suo avvocato lo ritengono necessario*** gli Stati membri garantiscono l'assistenza medica ***e psicologica***.

Or. en

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 78
Articolo 11, paragrafo 3

3. ***Ove opportuno, il*** diritto ad un'attenzione particolare ***può comprendere*** il diritto di ***avere*** un terzo ***presente*** durante gli interrogatori della polizia o delle autorità giudiziarie.	3. ***Un indagato avente*** diritto ad un'attenzione particolare ***o il suo avvocato hanno*** il diritto di ***richiedere la presenza di*** un terzo durante gli interrogatori della polizia o delle autorità giudiziarie.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 79
Articolo 11, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo)

In detto contesto un terzo corrisponde a:

- persone abilitate da un tribunale nazionale ad assistere l'indagato,

- collaboratori di organizzazioni istituite da uno Stato membro per recuperare giovani esposti al rischio di devianza dalla vita comune e dagli ordinamenti sociali,

- altre persone nominate dall'indagato.

Or. de

Motivazione

Va garantito che l'indagato cui va riservata particolare attenzione abbia al suo fianco qualcuno particolarmente esperto per l'assistenza specializzata a questa tipologia di persone oppure di cui l'indagato ha una particolare fiducia.

Emendamento presentato da Camiel Eurlings

Emendamento 80
Articolo 12, paragrafo 1

1. L'indagato in stato di custodia cautelare ha il diritto di informare la propria famiglia, le persone equiparate ai suoi familiari o il suo datore di lavoro della sua detenzione ***al più presto possibile***.	1. L'indagato in stato di custodia cautelare ***o trasferito in un altro luogo di custodia*** ha il diritto di informare la propria famiglia, le persone equiparate ai suoi familiari o il suo datore di lavoro della sua detenzione ***senza indebiti ritardi***.

Or. en

Motivazione

Il termine "indebiti" consente di evitare descrizioni superflue.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 81
Articolo 12, paragrafo 1

1. L'indagato in stato di custodia cautelare ha il diritto di informare la propria famiglia***,*** le persone equiparate ai suoi familiari ***o il suo datore di lavoro*** della sua detenzione al più presto possibile.	1. L'indagato in stato di custodia cautelare ***o trasferito in un altro luogo di detenzione*** ha il diritto di informare la propria famiglia ***e*** le persone equiparate ai suoi familiari della sua detenzione al più presto possibile.

Or. de

Motivazione

L'informazione automatica del datore di lavoro a cura delle autorità penali, in una fase tanto precoce del procedimento, può portare a discriminazioni e alla perdita del posto di lavoro dell'indagato in custodia cautelare. L'interessato deve però avere la possibilità di chiedere espressamente che il suo datore di lavoro sia informato (articolo 12, paragrafo 1 bis nuovo).

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 82
Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Un indagato in custodia cautelare ha il diritto di far informare al più presto possibile della sua detenzione il suo datore di lavoro.

Or. de

Motivazione

Su richiesta espressa dell'interessato è possibile informare il suo datore di lavoro.

Emendamento presentato da Camiel Eurlings

Emendamento 83
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che un indagato detenuto che sia cittadino di un altro Stato abbia il diritto di ottenere che le autorità consolari del suo paese d'origine siano informate ***al più presto possibile*** del suo stato di detenzione e di comunicare con esse qualora ne abbia intenzione.	1. Gli Stati membri garantiscono che un indagato detenuto che sia cittadino di un altro Stato abbia il diritto di ottenere che le autorità consolari del suo paese d'origine siano informate ***senza indebiti ritardi*** del suo stato di detenzione e di comunicare con esse qualora ne abbia intenzione.

Or. en

Motivazione

Il termine "indebiti" consente di evitare descrizioni superflue.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 84
Articolo 13, paragrafo 2

2. Gli Stati membri garantiscono che, qualora un indagato detenuto non intenda beneficiare dell'assistenza delle autorità consolari del suo paese d'origine in alternativa possa beneficiare dell'assistenza di un'organizzazione umanitaria internazionale riconosciuta	2. Gli Stati membri garantiscono che, qualora un indagato detenuto non intenda beneficiare dell'assistenza delle autorità consolari del suo paese d'origine in alternativa possa beneficiare ***il più presto possibile*** dell'assistenza di un'organizzazione umanitaria internazionale riconosciuta

Or. de

Motivazione

Ai fini della massima efficacia dell'esercizio dei diritti dell'interessato, occorre prevedere anche una scadenza per l'accesso a organizzazioni internazionali umanitarie.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 85
Articolo 14, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli indagati siano informati per iscritto immediatamente dei diritti processuali di cui godono. Tale comunicazione comprende in particolare, ma non esclusivamente, i diritti previsti nella presente decisione quadro.	1. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli indagati siano informati per iscritto immediatamente dei diritti processuali di cui godono. Tale comunicazione comprende in particolare, ma non esclusivamente, i diritti previsti nella presente decisione quadro. ***Tale comunicazione scritta (la cosiddetta "lettera dei diritti") è consegnata all'indagato al momento del suo primo interrogatorio, sia che esso abbia luogo presso la stazione di polizia sia altrove.***

Or. en

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 86
Articolo 14, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli	1. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli

indagati siano informati per iscritto immediatamente dei diritti processuali di cui godono. Tale comunicazione comprende in particolare, ma non esclusivamente, i diritti previsti nella presente decisione quadro.	indagati siano informati per iscritto immediatamente dei diritti processuali di cui godono. Tale comunicazione comprende in particolare, ma non esclusivamente, i diritti previsti nella presente decisione quadro. ***Gli Stati membri provvedono a far sì che la comunicazione scritta dei diritti sia disponibile in linea, per agevolare l'accesso alla medesima. Gli Stati membri garantiscono che, qualora un indagato sia portatore di handicap della vista o di disabilità di lettura, la comunicazione dei diritti gli venga letta.***

Or. en

Motivazione

L'accesso all'informazione via Internet consente alle persone di essere al corrente dei propri diritti.

Emendamento presentato da Roberta Angelilli

Emendamento 87
Articolo 14, paragrafo 4

4. ***Gli Stati membri prevedono l'obbligo sia per i funzionari di polizia che per l'indagato, qualora quest'ultimo lo voglia, di firmare la comunicazione dei diritti, poiché tali firme sono la prova che la dichiarazione è stata presentata, notificata e accettata. La comunicazione dei diritti dev'essere prodotta in due esemplari, di cui una copia (firmata) deve rimanere al funzionario di polizia e l'altra (firmata) all'indagato. Nel fascicolo dev'essere menzionato che la comunicazione dei diritti è stata presentata all'indagato il quale ha accettato o ha rifiutato di firmarla.***	4. ***L'autorità procedente redige verbale di consegna della comunicazione dei diritti alla persona sospetta indicando l'ora della consegna ed eventualmente le persone presenti.***

Or. it

Motivazione

La necessità di un'eventuale firma anche dell'imputato sembra un'inutile aggiunta. Infatti, se il funzionario di polizze dovesse mancare di consegnare la comunicazione dei diritti, sono previste le ordinarie sanzioni disciplinari o penali per la violazione dei doveri d'ufficio.

Emendamento presentato da Camiel Eurlings

Emendamento 88
Articolo 15, paragrafo 2

2. Valutazione e monitoraggio devono essere effettuati con il controllo della Commissione europea che deve coordinare le relazioni sull'esercizio di valutazione e monitoraggio. Tali relazioni ***potranno essere*** pubblicate.	2. Valutazione e monitoraggio devono essere effettuati ***ogni due anni,*** con il controllo della Commissione europea che deve coordinare le relazioni sull'esercizio di valutazione e monitoraggio. Tali relazioni ***sono*** pubblicate.

Or. en

Motivazione

Ogni due anni è più realistico, dal momento che una valutazione dopo due anni è già prevista.